

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin

Band: 55 (1998)

Heft: 6

Artikel: Responsabilità nell'uso di uno stabilimento balneare : il dovere di sorveglianza dei genitori

Autor: Canevascini, Brenno

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999380>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 30.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Responsabilità nell'uso di uno stabilimento balneare

Il dovere di sorveglianza dei genitori

di Brenno Canevascini

Il periodo di tarda primavera - inizio estate e con esso i primi caldi, diretta una miriade di persone verso fiume, laghi e stabilimenti balneari. Oltre alle opportune raccomandazioni alla prudenza vi sono delle normative giuridiche ben precise legate all'uso degli stabilimenti balneari espressamente previsti e destinati a questo scopo.



Qui di seguito, commentando un concreto caso giurisprudenziale deciso dal Tribunale federale, voglio illustrarvi i principi giuridici che regolano i rapporti tra il proprietario di uno stabilimento balneare, segnatamente di una piscina, e l'utente che per accedervi paga un biglietto d'entrata. Inoltre verranno illustrati i principi legali alla responsabilità e al dovere di diligenza nel caso di annegamento di un bambino all'interno dello stabilimento balneare.

Una tragedia evitabile

Nel caso concreto una madre con quattro figli si è recata per la prima volta alla piscina del comune di domicilio. Mentre la madre si trovava nello spogliatoio intenta a svestire i figli, uno di essi, già in costume da bagno, si è allontanato dal resto della famiglia dicendo alla madre di voler cominciare a dare una «sbirciatina» alla piscina.

Pochi minuti più tardi la genitrice, non vedendo il figlio nei pressi della piscina si è messa a cercarlo, individuandolo ben presto sul fondo della piscina medesima. Prontamente ripescato il ragazzino era purtroppo già deceduto. La responsabilità dell'accaduto è ascrivibile alla mancata sorveglianza da parte della madre o ad eventuali manchevolezze da parte del servizio di sorveglianza?

Chi è responsabile?

Scagionando il bagnino della piscina e con un ragionamento estremamente lineare confermando una precedente giurisprudenza il Tribunale federale ha così argomentato. L'esercizio di uno stabilimento balneare aperto al pubblico da parte di un Comune non entra nel quadro di un'attività statale avente carattere di sovranità; ne discende che la responsabilità si fonda sul diritto privato (quello stabilito nel Codice Civile nel Codice delle Obbligazioni) e non dal diritto pubblico.

Il rapporto contrattuale che si crea tra colui che paga il biglietto e il proprietario della piscina è stato definito come contratto innominato molto vicino al «Gastaufnahmevertrag». Di riflesso il Comune che non adempie o adempie male le obbligazioni inerenti a questo contratto è tenuto a riparare il pregiudizio che ne risulta dall'inesecuzione o da un'esecuzione imperfetta sempre che non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Se il Comune adempie alle proprie obbligazioni per il tramite di ausiliari (come nel caso specifico tramite bagnini o addetti alla sorveglianza in generale) egli risponde in virtù dell'art. 101 CO (responsabilità per persona ausiliaria).

Il Comune, quale ente che mette a disposizione la piscina pubblica, deve lasciare a colui che la utilizza una facoltà d'uso entro quei limiti atti ad evitare pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità corporale. Come tale il proprietario deve prendere tutte le misure necessarie dettate dalle circostanze alfine di garantire la voluta sicurezza.

Suddivisione dei compiti di sorveglianza

Oltre alla sicurezza delle installazioni il Comune deve quindi mettere in atto la sorveglianza nei confronti delle persone che fanno uso delle piscine, e degli atti da esse compiuti.

Questo implica, da parte del servizio di sorveglianza, un'attenzione accresciuta in prossimità della piscina e questo per tutto quanto concerne atti o avvenimenti insoliti che possono presentare un pericolo sempre che questo pericolo sia riconoscibile.

In tal senso il bagnino deve vegliare e proibire gli spintoni dentro e fuori l'acqua e assicurarsi che colui il quale si immerge nella piscina sappia nuotare e/o che sia debitamente equipaggiato.

Per contro non incombe al bagnino di verificare che ogni utente della piscina resti in superficie o che torni in superficie immediatamente dopo essersi avventurato sott'acqua.

Il rischio legato ad un uso apparentemente normale dell'impianto, deve quindi essere assunto dal nuotatore medesimo o da chi ha un'autorità diretta su di lui (nel caso concreto il genitore di un figlio in età prescolastica o di scuola elementare). Il personale addetto alla sicurezza è chiamato ad intervenire solo al momento in cui constata che il rischio si concretizza.

Nel caso qui descritto i sorveglianti della piscina sono stati scagionati dal Tribunale federale il quale ha ritenuto di chiamare in causa il dovere di diligenza e di sorveglianza della madre.

Morale della favola? Va raccomandato ai genitori di non mai perdere d'occhio i propri figli quando essi si trovano nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, di una piscina o di un bacino, specie quando il giovane non sa nuotare: una raccomandazione che troppo spesso viene trascurata e che è fonte di irreparabili tragedie. ■